



**LA METROLOGIA
LEGALE**

**" tra impresa &
consumatore"**

LA CAMERA DI COMMERCIO E L'UFFICIO METRICO

Dal primo gennaio 2000, a seguito del D.Lgs 112/98 (articolo 50) e DPCM 6 luglio 1999, le Camere di Commercio hanno assunto le funzioni svolte dai soppressi Uffici Provinciali Metrici, esercitando in tal modo la doppia funzione:


- ⇒ di supporto alle imprese, per quanto riguarda l'affidabilità metrologica degli strumenti di misura in loro uso;
- ⇒ di tutela del consumatore nell'ambito delle misurazioni legate alla correttezza delle transazioni commerciali.



La Camera di Commercio di Venezia, nello spirito della Legge 580 del 1993, volta a dare spessore anche alle attività legate alla tutela della fede pubblica, si sta adoperando per coordinare e pianificare degli aspetti connessi all'esigenza di un solido equilibrio tra necessità del consumatore e bisogni delle imprese.

In particolare, l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, tramite personale qualificato, esercita funzioni di controllo e sorveglianza sugli strumenti di misura che governano i rapporti commerciali, così da rendere trasparenti le operazioni di scambio e promuovere l'autocontrollo del mercato.

Al tempo stesso, in armonia con specifiche norme nazionali e comunitarie, l'Ufficio è chiamato a verificare la conformità metrologica di tali strumenti, rispetto agli standard ammessi a verifica, prima della loro immissione sul mercato.



E' immediato rilevare come, in tale scenario, l'attività dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio acquisisca una duplice valenza:

- La prima relativa all'accertamento, sia in sede di produzione che in servizio, dei requisiti essenziali del prodotto "strumento di misura", descritti nei provvedimenti di approvazione;
- La seconda legata alla tutela del consumatore e delle imprese, essendo il prodotto "strumento di misura" un' insostituibile interfaccia di scambio tra utente acquirente e impresa venditrice.

Lo strumento di misura, costante soggetto di riferimento di questo breve opuscolo, è definito dall'articolo 1 del D.M. 182 del 28 marzo 2000:



"per strumenti di misura si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare e per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".

Salvo deroghe, gli strumenti di misura, la cui utilizzazione assicura quanto sopra indicato, devono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dal loro primo utilizzo.

METROLOGIA LEGALE


Il legislatore nel Testo Unico delle Leggi Metriche del 23 /08/1890, ha affermato nell'articolo 11 che:

"Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali".

La metrologia legale, come quella scientifica, è un settore della fisica legato alla determinazione della misura di grandezze e si avvale di modelli scientifici in grado di esprimere il valore "vero" cercato, attraverso i seguenti processi:

- L'identificazione univoca di ciò che intendiamo misurare;
- La scala di misura utilizzata;
- La qualità della misura stessa;

La metrologia legale, a differenza di quella scientifica, rivolge la sua attenzione ai requisiti essenziali degli strumenti di misura destinati agli usi commerciali, al rapporto tra incertezza di misura ed errore massimo tollerato (definito in maniera univoca dalla normativa vigente) ed al loro controllo periodico presso le utenze metriche.



Gli strumenti di misura, nella metrologia legale, devono possedere e rispettare specifiche regole, norme e caratteristiche, che - in relazione al loro uso - determinano il principale elemento di scostamento rispetto alla metrologia scientifica.

Entrambe, tuttavia, risultano far parte di un unico sistema, che ha uguali e consolidate basi scientifiche, con regole solo all'apparenza diverse, ma sempre riconducibili al comune obiettivo della reperibilità metrologica.



ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI METROLOGIA LEGALE

Per agevolare gli scambi tra paesi di diversa legislazione, sono sorte alcune organizzazioni di metrologia, con lo scopo principale di:

- armonizzare le procedure di controllo metrologico dei vari stati membri;
- offrire guide di riferimento per la realizzazione di discipline comunitarie legate agli aspetti tecnici degli strumenti di misura;
- garantire, a livello mondiale, il riferimento al sistema internazionale di unità di misura (SI).

Tra gli organismi di maggior spessore di questo tipo, abbiamo:



OIML - Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale

Questa organizzazione, istituita dal 1955, si pone come obiettivo di promuovere l'armonizzazione delle procedure di metrologia legale dei vari paesi aderenti. Da allora, nel corso degli anni, ha consolidato una struttura talmente avanzata da fornire agli stati aderenti, indispensabili linee guida per la realizzazione di norme nazionali ed europee, legate sia alla fabbricazione che all'uso degli strumenti di misura nella metrologia legale.



WELMEC - Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale.

Tra gli obiettivi principali si pone lo sviluppo di un reciproco riconoscimento fra i servizi di metrologia legale in Europa, il raggiungimento dell'armonizzazione delle attività in ambito metrologico, la promozione di una comune interpretazione ed applicazione di documenti normativi.



BIPM - (Bureau International des Poids et Mesures)

Il compito di questo organismo è essenzialmente quello di garantire l'uniformità mondiale delle misure e la loro riferibilità al Sistema Internazionale di unità di misura (SI). Tra le varie attività esercitate, effettua ricerche nell'ambito delle misurazioni, organizza e prende parte a comparazioni internazionali dei campioni nazionali e procede ad operazioni di calibrazione per gli stati membri.

LA M.I.D. E LE NUOVE TIPOLOGIE DI STRUMENTI

In un sistema Europa, sempre più proiettato verso un mercato unico che privilegia la libera circolazione delle merci e impone una maggiore responsabilità per i fabbricanti, anche il settore legato alla produzione e messa in servizio del prodotto "strumento di misura" trova una sua fondata collocazione in questo complesso contesto.

La direttiva MID (Measuring Instruments Directive) 2004/22/CE del 31 marzo 2004, disciplina legata a tale prodotto, sintetizza in maniera particolarmente esauriente tali concetti, nel rispetto degli ormai consolidati modelli riferiti al "nuovo approccio" (responsabilizzazione dei fabbricanti e semplificazione della rigidità degli schemi produttivi). Essa, nell'art. 3, definisce i requisiti cui debbono conformarsi alcuni strumenti di misura, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio.



La MID nel suo ambito evidenzia aspetti di particolare rilievo:

- individua i requisiti essenziali per le seguenti dieci tipologie di strumenti, e ne disciplina anche i requisiti specifici:

MI-001 Contatori dell'acqua

MI-002 Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume

MI-003 Contatori di energia elettrica

MI-004 Contatori di calore

MI-005 Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua

MI-006 Strumenti per pesare a funzionamento automatico

MI-007 Tassametri

MI-008 Misure materializzate

MI-009 Strumenti di misura della dimensione

MI-010 Analizzatori dei gas di scarico.

- Introduce il principio di "opzionalità" secondo il quale ogni Stato membro può decidere di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di misura oggetto della direttiva;

- Adotta la “marcatura metrologica” costituita dalla lettera maiuscola “M” e dalle due ultime cifre dell’anno di apposizione della marcatura stessa. Tale indicazione segue immediatamente la consueta marcatura CE.



- Riconosce l’OIML (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) quale organismo di riferimento per la Commissione, le cui raccomandazioni sono da considerarsi “documenti normativi”.

Il vantaggio di avere una sola norma di riferimento è particolarmente rilevante, se consideriamo che un’unica direttiva si sostituisce ad altre undici tutte abrogate ai sensi dell’art.22.

PRINCIPALI SETTORI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO METRICO

- VERIFICAZIONE PRIMA
- VERIFICAZIONE PERIODICA
- VERIFICA CE
- IL TACHIGRAFO DIGITALE
- COLLAUDI DI POSA IN OPERA DI STRUMENTI METRICI DI TIPO FISSO
- PREIMBALLAGGI
- CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS
- FABBRICANTI METRICI
- CONFORMITA' METROLOGICA
- RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
- ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI E RELATIVA GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI
- SORVEGLIANZA IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE

VERIFICAZIONE PRIMA

Gli strumenti di misura destinati all'impiego in transazioni commerciali, prima della loro immissione in commercio, vanno sottoposti a controllo al fine di accertarne il possesso dei requisiti formali e metrologici previsti dai relativi provvedimenti di ammissione.

Gli obiettivi prioritari di questo tipo di verifica, si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- Valutazione della conformità dello strumento agli specifici provvedimenti di approvazione di modello;
- Accertamento dell'esistenza e dell'inalterabilità dei requisiti metrologici prescritti;
- Verifica della compatibilità reciproca, per alcuni strumenti complessi, delle diverse unità funzionali collegate tra loro, quando queste sono state oggetto di approvazioni separate.



Con il D.M. 179/2000 anche i fabbricanti, che operano in regime di "concessione di conformità metrologica" o di "garanzia della qualità della produzione", possono essere autorizzati, dalle rispettive Camere di Commercio competenti per territorio, a svolgere operazioni di verifica prima.

Data la singolarità del tipo di verifica, solo ed esclusivamente le ditte che rivestono la qualifica di "fabbricante metrico" sono titolate ad avanzare richiesta per ottenere questo genere di autorizzazione.

Al fine di presentare gli strumenti prodotti a verifica prima, Il fabbricante metrico inoltra all'ufficio competente della C.C.I.A.A. della propria provincia, una richiesta scritta di sopralluogo ed una distinta su cui risulteranno descritti tutti gli strumenti da sottoporre a controllo, avendo cura di evidenziarne le varie caratteristiche.

VERIFICAZIONE PERIODICA

Con la verifica periodica si accerta che gli strumenti metrici non abbiano subito alterazioni dei sigilli legali e conservino nel tempo la loro affidabilità metrologica.

L'attività è disciplinata dal Decreto Ministeriale 182 del 28.03.2000, che regola la periodicità di verifica di alcune tipologie di strumenti utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali,

ivi comprese quelle destinate al consumatore finale con esclusione dei misuratori di gas, d'acqua ed elettrici.

Sono altresì esclusi dall'obbligo della verifica periodica le misure lineari, quelle di capacità in vetro, terracotta o simili (L.77/97) e gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi interni .

Gli strumenti devono essere sottoposti alla verifica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e successivamente con la periodicità indicata nella seguente tabella:



CATEGORIA	PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico

La verifica periodica, si effettua:

- o presso la sede dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente ove ha sede l'attività (di solito questa modalità è adatta per gli strumenti *facilmente trasportabili*);
- o oppure, su richiesta degli utenti interessati, presso il luogo di esercizio.

L'esito positivo della verifica, è attestato mediante apposizione sullo strumento di una targhetta autoadesiva di dimensioni normalizzate, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza, così come indicato nella seguente immagine:

MESE	ANNO	MESE
1	2007	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

In caso di esito negativo della verifica, l'Ufficio metrico rilascia all'utente un apposito modello (ordine di aggiustamento), con l'indicazione dei difetti rilevati e delle riparazioni necessarie.

Gli strumenti scartati in sede di verifica periodica, in quanto riconosciuti non sufficientemente esatti o affidabili, non possono essere utilizzati in rapporto con terzi prima di avere eseguito la riparazione.

L'utilizzo di strumenti metrici riconosciuti difettosi a seguito di verifica, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ed il sequestro degli stessi.

VERIFICA CE

La verifica CE costituisce la procedura attraverso la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito dalla Comunità assicura e dichiara che gli strumenti sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del Decreto Legislativo n. 517/1992.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, aventi certificato d'approvazione CE del tipo, rilasciato da un Organismo Notificato della Comunità Europea, sono sottoposti alla verifica CE da parte dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per territorio. (VENEZIA – Organismo Notificato n° 292)

All'esito positivo delle prove, così come previsto dal citato Decreto Legislativo n. 517/1992, l'Ufficio Metrico rilascia al fabbricante apposito attestato di conformità dello strumento, evidenziando il tipo di prove eseguite, conformemente alle indicazioni fornite dalla EN 45501.

La richiesta di verifica CE degli strumenti va inoltrata all'Ufficio Metrico, presentando la seguente documentazione:

- richiesta debitamente compilata;

- ❑ ricevuta di versamento su c.c.p. intestato alla Camera di Commercio di Venezia;
- ❑ dichiarazione di conformità, nella quale risulti il luogo di installazione dello strumento ed il tipo di prove eseguite.

La verifica CE può anche essere eseguita in autocertificazione dal fabbricante metrico che operi secondo un approvato "sistema di garanzia della qualità".

IL TACHIGRAFO DIGITALE



Attraverso l'attuazione dei Regolamenti Comunitari CEE 2135/98 e CE 1360/2002, la Commissione Europea ha stabilito l'obbligo di allestire tutti i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al trasporto di merci (di portata superiore alle 3,5 tonnellate) e viaggiatori (capienza superiore ai 9 posti), con nuovi strumenti digitali, in sostituzione dei sorpassati cronotachigrafi analogici dotati ancora di fogli di registrazione di tipo cartaceo.

I veicoli forniti di apparecchio analogico, qualora siano stati immatricolati successivamente al 31/12/1995 e risultino provvisti di trasmissione del segnale di "moto" di tipo elettrico, saranno tenuti a dotarsi del nuovo apparecchio solo in caso di sostituzione di tutto il sistema di controllo, comprendente sensore di movimento ed unità di bordo

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il tachigrafo digitale registra nella sua memoria, per il periodo di un anno, i dati relativi all'uso del veicolo stesso. In particolare vengono rilevate l'identità del o dei conducenti, le modalità di guida (singolarmente o in équipe) e i tempi di guida e riposo.

L'apparecchio registra inoltre:

- i dati identificativi del veicolo;
- la distanza percorsa;
- le anomalie di funzionamento ed i guasti;
- le velocità tenute dal veicolo.

Ciascun utilizzatore del tachigrafo digitale, sia esso autista, manutentore, azienda o organo di controllo, deve disporre di una apposita smart-card (carta tachigrafica), avente caratteristiche fissate dal D.M. 29 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive.

Il Decreto Ministeriale n. 361 del 31/10/2003 attribuisce alle Camere di Commercio specifiche competenze, individuandole quali Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche e conferendo loro poteri di accertamento per:

- ❖ la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- ❖ la verifica della rispondenza agli standard delle apparecchiature delle officine autorizzate e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.

Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza delle Camere di Commercio, attribuita con Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2005, relativa all'attività istruttoria preventiva volta al riconoscimento della qualifica di centro tecnico e del rinnovo annuale, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti.

COLLAUDO DI POSA IN OPERA DI STRUMENTI METRICI DI TIPO FISSO

Gli strumenti di misura fissi (misuratori di carburante, pese a ponte, convertitori di volumi di gas, ecc.), prima di essere utilizzati, vengono sottoposti ad una verifica iniziale che a differenza della verifica prima, viene effettuata sul luogo di installazione (di esercizio) degli stessi, al fine di

accertare che le operazioni di installazione e le condizioni ambientali del luogo di esercizio non alterino il corretto funzionamento dello strumento.



Il corretto utilizzo di tali strumenti può essere infatti influenzato sia dall'accelerazione di gravità presente sul luogo di utilizzo (strumenti per pesare provvisti di celle di carico), che dalle operazioni di assemblaggio in loco.

Per gli strumenti di fabbricazione nazionale il collaudo di posa in opera può essere effettuato anche dal fabbricante dello strumento, qualora operi in regime di conformità metrologica.

La richiesta di collaudo di posa in opera va inoltrata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, specificando le caratteristiche dello strumento (marca, tipo, portata, matricola), allegando l'attestazione del versamento su

conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio di Venezia.

PREIMBALLAGGI



Per preimballaggio o imballaggio preconfezionato si intende l'insieme costituito dal prodotto e dal suo contenitore. Un prodotto si intende tale se l'operazione di confezionamento viene effettuata in assenza dell'acquirente, secondo quantità nominali costanti e tali da non poter essere modificate senza alterarne la confezione.

I preimballaggi conformi alle direttive comunitarie, sono definiti "preimballaggi CEE", i rimanenti sono identificati come "preimballaggi nazionali" e dovranno essere conformi alle norme adottate dallo Stato Italiano

I produttori di preimballaggi, sono tenuti ad effettuare controlli su ogni singola confezione utilizzando strumenti di misura legali o, in alternativa, controlli statistici realizzati secondo norme nazionali o internazionali. Le registrazioni dei controlli effettuati devono essere conservati ed eventualmente esibite in caso di controllo degli organi competenti. L'Ufficio Metrico, tramite personale qualificato, è incaricato della sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi. Tale controllo potrà essere di tipo distruttivo o non.

CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS



I convertitori in volume di gas, sono strumenti metrici di nuova generazione approvati con decreti ministeriali ed utilizzati in transazioni commerciali tra imprese fornitrici / distributrici ed utilizzatori finali (escluse le utenze domestiche).

Si tratta di apparecchiature complesse di tipo elettronico collegate a misuratori di gas che consentono di convertire il volume misurato a pressione e temperatura di esercizio in un valore corrispondente a condizioni di

riferimento (15 °C e 1,103225 bar), utilizzabile ai fini commerciali.

La necessità di utilizzare questi strumenti nelle transazioni commerciali, nasce dalle caratteristiche chimico fisiche proprie dei gas che al variare di pressione, temperatura e composizione molare, mutano sensibilmente il proprio volume.

Come altri strumenti metrici utilizzati in transazioni commerciali, il convertitore di gas sarà sottoposto a verifica prima, collaudo di posa in opera e verifica periodica con le



medesime modalità degli altri strumenti. Le norme di verifica sono dettagliate all'interno della circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3 del 9 gennaio 1997.

FABBRICANTI METRICI

E' definito fabbricante metrico colui che produce, importa e/o ripara strumenti metrici.

L'ufficio Metrico cura l'elenco dei fabbricanti e riparatori di pesi e misure esistenti nella provincia di Venezia.

Al fine di ottenere il riconoscimento di "fabbricante metrico", necessario per la produzione e la manutenzione degli strumenti, l'interessato deve:

1. presentare, su apposito modello, una dichiarazione indirizzata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio dove manifesta la volontà di esercitare l'attività;
2. richiedere alla Prefettura, attraverso l'Ufficio Metrico, il rilascio della Presa D'Atto di tale dichiarazione.

Contestualmente a tale dichiarazione dovranno essere prodotte:

1. la dichiarazione in bollo rivolta alla Prefettura;
2. la marca da bollo che servirà alla Prefettura per il rilascio della ***presa d'atto***

3. Una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio in cui si attesta il deposito delle impronte;
4. Due targhette recanti il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone.

Successivamente alla ***presa d'atto*** della Prefettura, l'Ufficio provvederà a darne notizia all'interessato, che potrà così dare avvio all'attività di Fabbricante valida su tutto il territorio nazionale. In caso di trasferimento di sede, il fabbricante comunica per iscritto la variazione all'Ufficio Metrico.

CONFORMITA' METROLOGICA



In virtù del D.M. 28 marzo 2000 n. 179 le Camere di Commercio rilasciano su richiesta, ai fabbricanti di strumenti metrici che dispongono di un sistema di garanzia di qualità della produzione e dei requisiti richiesti, la concessione di conformità metrologica.

Tale autorizzazione attribuisce al fabbricante interessato, la facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima e di compiere sugli stessi la prima verifica periodica.

Pertanto, per potersi avvalere di questa procedura, il fabbricante deve :


- operare secondo un idoneo *sistema di garanzia della qualità di produzione*, certificato e controllato da un apposito Ente certificatore;
- presentare domanda alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede per conseguire l'abilitazione ad operare in regime di *dichiarazione di conformità* metrologica, che verrà concessa ad esito positivo dell'istruttoria.

Il fabbricante è tenuto ad apporre su ogni strumento - prodotto secondo il relativo provvedimento di ammissione a verifica prima dell'Ufficio Centrale Metrico - i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni regolamentari previste dal decreto di approvazione.

Il personale dell'Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. effettua visite ispettive non preannunciate e controlli sugli strumenti in servizio per accertarne il mantenimento dei requisiti in base ai quali era stata rilasciata la concessione.

Nel caso si rilevino difformità gravi o ripetute, la concessione può essere sospesa o revocata.

RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA



Il Decreto Ministeriale n°182 del 28 marzo 2000 consente lo svolgimento della verifica periodica, sia al personale ispettivo della Camera di Commercio che ai laboratori riconosciuti idonei o appartenenti alla stessa.

Tali laboratori dovranno assicurare che:

1. la sede operativa principale risulti ubicata nella provincia di Venezia;
2. il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell'attività di verifica da parte del laboratorio;

3. il personale incaricato della verifica sia in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegni a rispettare il vincolo del segreto professionale;
4. qualora facente parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, il laboratorio dovrà essere autonomo e separato dall'eventuale attività di manutenzione e riparazione.

Le condizioni e le modalità di riconoscimento dei suddetti laboratori, sono state stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive (D.M. 10 dicembre 2001), sentito il parere del Comitato Centrale Metrico e successivamente disciplinate da un Regolamento camerale.

La Camera di Commercio, avvalendosi di personale qualificato dell'Ufficio Metrico, effettua sorveglianza sia sull'attività dei laboratori riconosciuti che sugli strumenti di misura da questi verificati.

ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI E RELATIVA GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI



Gli oggetti in metallo prezioso, posti in commercio, devono riportare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio d'identificazione.

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n°251, sono ritenuti preziosi i seguenti metalli:

PLATINO, PALLADIO, ORO e ARGENTO.

La norma stabilisce che la quantità di metallo puro o "di fino" di un oggetto, dovrà essere espressa in millesimi ed il suo titolo non sarà altro che l'indicazione del numero di milligrammi del metallo puro, presente in un grammo di lega. Semplificando potremmo dire che in un oggetto d'oro con il titolo a 750 millesimi, avremo che per ogni grammo di questo saranno presenti 750 milligrammi di oro. I titoli legali ammessi sul territorio italiano, sono i seguenti:

Platino (pt)	950, 900 e 850 millesimi
Palladio (pd)	950 e 500 millesimi
Oro (au)	750, 585 e 375 millesimi
Argento (ag)	925 e 800 millesimi

Nell'impronta del marchio, è racchiuso il numero atto ad identificare il produttore o importatore e la sigla della provincia ove l'impresa ha la sede legale.

Tale impronta, offre:

- al consumatore la possibilità di individuare in maniera univoca il produttore dell'oggetto e la provincia del luogo dove questi ha sede. Allo stesso tempo, garantisce l'acquirente sulla qualità del prodotto, spingendo le imprese ad operare secondo saldi principi di correttezza, trasparenza e garanzia del titolo;
- al produttore l'opportunità di caratterizzare e valorizzare l'aspetto artistico e creativo, fornendo sia all'impresa artigiana che a quella industriale, un mezzo prezioso per farsi conoscere ed apprezzare.

Sono tenuti alla richiesta del marchio d'identificazione ed a presentare contestualmente domanda d'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi, istituito presso la Camera di Commercio in cui hanno la sede legale, coloro che esercitano le seguenti attività:

- ⇒ vendita di oro, argento, platino e palladio in lingotti, verghe, laminati, profilati o semilavorati;
- ⇒ produzione o importazione di oggetti in metallo prezioso.

Le matrici dei marchi d'identificazione, sono conservate presso le Camere di Commercio competenti per territorio e dalla stessa realizzate in una serie di 4 grandezze in relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare.



SORVEGLIANZA IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE



Oltre alle previste attività istituzionali, "verificazione prima e verificazione periodica" essenzialmente di tipo tecnico e finalizzate ad assicurare la tutela della fede pubblica in tutti quei settori di utilizzo di strumenti nelle transazioni commerciali, al personale titolato della Camera di Commercio spetta il compito di sorvegliare sulla corretta applicazione delle norme che investono il settore della metrologia legale.

Alla luce di tali mansioni, il personale ispettivo incaricato è equiparato ad ufficiale di polizia giudiziaria con relative funzioni sanzionatorie.

Nel settore dei metalli preziosi, vengono periodicamente effettuate visite ispettive volte a prelevare campioni, al fine di accertarne l'esattezza del titolo dichiarato e verificare l'esistenza della eventuale dotazione dei marchi d'identificazione e la loro autenticità.

